



# COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

35020 – PROVINCIA DI PADOVA

Viale Del lavoro, 1 – Fax 049 8960785  
[www.comune.pontesannicolo.pd.it](http://www.comune.pontesannicolo.pd.it)

Cod. Fisc. e Part. IVA: 00673730289  
[ambiente@comune.pontesannicolo.pd.it](mailto:ambiente@comune.pontesannicolo.pd.it)

**ORDINANZA N. 1**

**del 02 Gennaio 2017**

**OGGETTO: Ordinanza per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da PM10. Limitazione all'esercizio per gli impianti di riscaldamento. Anno termico 2016/2017.**

## **IL CAPO SETTORE IV LAVORI PUBBLICI – AMBIENTE**

**PREMESSO** che la stagione invernale è caratterizzata da elevata concentrazione di inquinanti atmosferici tra cui le polveri sottili che rappresentano uno dei principali indicatori per la valutazione degli effetti ambientali, nei programmi di risanamento della qualità dell'aria;

**RILEVATO** che la Regione Veneto:

- con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;
- con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto l'aggiornamento del suddetto piano (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale ed interregionale;

**VISTA** la DGRV 2130 del 23.10.2012 che ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale in vigore dal 01/01/2013;

**CONSIDERATO** che il D.Lg.vo 13/08/2010 n. 155 “attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'area...” che stabilisce il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 µg/m<sup>3</sup> (come media giornaliera delle concentrazioni di PM10) da non superare per più di 35 volte all'anno, siano prese misure per contenere le emissioni stesse, con indicazione di interventi diretti da effettuare in fase di emergenza;

**CONSIDERATO** che:

- l'Aggiornamento del Piano definisce gli obiettivi strategici, specifici ed operativi, le azioni (strutturali ed emergenziali) da applicare nei diversi settori per la riduzione dell'inquinamento atmosferico nonché le competenze che vengono rimodulate confermando tuttavia il ruolo di coordinamento svolto dal Tavolo Tecnico Zonale Provinciale (TTZ) e dal Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (CIS);
- la Regione Veneto ha proposto, nell'ambito del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, un sistema di azioni per gestire operativamente le situazioni emergenziali di superamento dei valori limite di PM10, strutturato in funzione della qualità dell'aria - riferita alle concentrazioni di PM10 -, in tre livelli:
  - *livello di criticità 0*: azioni da applicare nel semestre invernale in assenza di particolari condizioni di criticità;
  - *livello di criticità 1*: azioni di tipo informativo da applicare quando viene superato per n. 7 giorni consecutivi il valore limite giornaliero di concentrazione di PM10 (50 µg/m<sup>3</sup>);
  - *livello di criticità 2*: azioni da applicare quando viene superata per n. 3 giorni la concentrazione media giornaliera di 100 µg/m<sup>3</sup> di PM10;

**PRESO ATTO** che la Regione Veneto ha recentemente approvato il suddetto sistema di azioni emergenziali per la gestione di episodi acuti di inquinamento, con D.G.R. n. 1909 del 29/11/2016 “*Approvazione delle Linee guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico locale da PM10*”;

**RILEVATO** che il Comune di Ponte San Nicolò ha dato attuazione alla Disposizione n. 34 del 13/10/2016 del TTZ con l'Ordinanza n. 112 del 25/10/2016 che stabilisce, come misura di livello 0, la limitazione della temperatura degli ambienti a 19 gradi centigradi massimi, nel caso di impianti termici ad uso riscaldamento civile, alimentati a combustibile non gassoso;

**VISTO** l'incontro del Tavolo Tecnico Zonale del 21/12/2016, resosi necessario per adeguare le azioni indicate nella suddetta Disposizione ai contenuti delle Linee guida, nel quale è stata concordata la riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a:

- 18 °C negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali;
- 19 °C in tutti gli altri edifici ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;

**VISTA** la L.R. 33/85 e successive modificazioni;

**VISTA** la Legge 09.01.1991, n. 10 ed il DPR n. 412 del 26.08.1993;

**VISTO** il D. L.vo 13/08/2010 n. 155;

**VISTO** l'art. 107 della Legge 18.08.2000 n. 267;

**VISTO** il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera di cui alla delibera del Consiglio Regionale n. 57/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Sindaco n. 21 del 14.12.2016

### **ORDINA**

Nell'intero territorio comunale, a decorrere dal giorno 02/01/2017 e fino al 14/04/2017 la riduzione della temperatura degli ambienti, misurata ai sensi del DPR 74/2013, che non potrà superare i:

- 18 gradi centigradi negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali
- 19 gradi centigradi in tutti gli altri edifici, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo.

Sono fatte salve le eccezioni di legge

### **REVOCA**

L'Ordinanza n. 112 del 25.10.2016;

### **AVVERTE**

Che potrà essere applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 Euro prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 18.02.2000, n. 267;

### **INFORMA**

Che avverso predetto provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, entro il termine di 60 gg dalla data di avvenuta pubblicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199, entro il termine di 120 gg. dalla data di avvenuta pubblicazione.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP**  
geom. Lorenzo Ceola